

STATUTO

FONDAZIONE HONEGGER- R.S.A. ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE (ONLUS)

PREMESSE

L'Ente trae origine dal testamento del Sacerdote Giovanni Battista Signori, in data 21 maggio 1670 il quale disponeva della sua sostanza perché fosse fondato in Albino uno Spedale per la cura dei poveri infermi; e venne ivi aperto nell'anno 1840 sotto la denominazione di "Pia Casa di Ricovero per cronici" e fu amministrato dalla locale Congregazione di Carità.

Con Regio Decreto del 13.2.1887 fu trasformato in Ente Morale e venne approvato il relativo statuto.

Detta Amministrazione continuò sino alla istituzione degli Enti Comunali di Assistenza e precisamente sino all'emanazione del R. D. 06.03.1939 anno in cui fu costituita la nuova "Amministrazione Unica delle Istituzioni Pubbliche di Beneficenza in Albino" separata dall'E.C.A stesso.

L'Amministrazione Unica comprendeva la Pia Casa di Ricovero, l'Asilo Infantile Decio e Felice Birolini in Desenzano al Serio e l'Asilo Infantile di Comenduno; asili che, per effetto del Decreto della Regione Lombardia n° 426 in data 01.08.1973, vennero scorporati dalla gestione dell'IPAB.

Nel 1970 fu portata a termine la costruzione di un ampio e moderno fabbricato in via B. Crespi 9, sempre in Albino, costruzione che aveva avuto inizio nel 1964.

La realizzazione di tale opera fu possibile soprattutto per il munifico dono da parte del Cotonificio Honegger di un appezzamento di terreno di circa 9000 metri quadrati, situato in una incantevole posizione del capoluogo albinese (Pianoro Crespi).

Il cotonificio, inoltre, ha elargito notevoli contributi in denaro in corrispondenza dei vari stati di avanzamento dei lavori relativi alla costruzione del nuovo edificio.

Detto complesso accoglie circa 140 anziani ospiti sistemati in confortevoli camerette singole o a due letti con servizi.

Lo stesso cotonificio, dal 01.10.1972 aveva ceduto in gestione alla "Casa Albergo per Persone Anziane" di Albino, l'ex Infermeria "Honegger" realizzata nel 1908 e che nel tempo ha svolto le funzioni di Ospedale. Dal 02.05.1977 l'ha donata all'Ente.

Detto Ospedale accettava malati di tutto il territorio di Albino con precedenza per i dipendenti del Cotonificio.

Punto di riferimento per tutta la popolazione albinese, durante le guerre, ha ospitato militari in convalescenza, i mutuati INAM ed anche malati affetti da malattie infettive.

L'Ente, con contributi del Cotonificio Honegger, del Comune di Albino e della Regione Lombardia ha nel tempo ampliato la Struttura Protetta "Honegger" adeguandola agli standard regionali. Tale Struttura attualmente ospita n° 60 anziani non autosufficienti.

Art. 1

-Denominazione – Sede e Durata-

- 1) Ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile è costituita la Fondazione denominata **“FONDAZIONE HONEGGER” R.S.A. – ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE - ONLUS**” con sede legale in ALBINO provincia di BERGAMO, Via Cappuccini n°10 ed ha durata illimitata.
- 2) La Fondazione utilizza, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione ”organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l'acronimo “ONLUS”

Art. 2

-Scopi istituzionali-

1. La Fondazione non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, mira a promuovere l'attuazione di iniziative di interesse sociale in conformità ai più alti valori di solidarietà, offrendo assistenza sociale e socio-sanitaria a persone svantaggiate.
2. La Fondazione persegue altresì l'obiettivo di svolgere una funzione sociale propositiva e attiva nei confronti degli albesi rispetto alle tematiche relative alla vita, alla realtà degli anziani albesi.
3. La Fondazione persegue le proprie finalità senza distinzione di sesso, censo, cultura, religione, condizione sociale e politica.
4. La Fondazione svolge la propria attività nell'ambito dell'assistenza sociale e socio-sanitaria rivolta a soggetti anziani svantaggiati, o comunque a persone bisognose di cura ed assistenza in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari, con priorità verso i residenti della Città di Albino e ciò sulla base degli atti statutari che nel corso degli anni sono stati adottati.
5. La Fondazione inoltre persegue l'obiettivo di favorire un sistema integrato dei servizi sociali e sanitari, così come previsto nel piano di zona del distretto di Albino in attuazione della Legge 328 del 8.11.2002 e successive norme legislative nazionali e regionali, d'intesa con le amministrazioni locali, con il volontariato, con le associazioni e con le Fondazioni ed Enti di promozione sociale nonché con i medici di medicina generale del territorio.
6. La Fondazione potrà realizzare i propri scopi anche mediante forme di collaborazione e cooperazione con Enti associazioni e Fondazioni pubbliche e private, avvalendosi anche delle forme consortili di cui agli artt. 2602 e seguenti ed art. 2612 e seguenti del Codice Civile.
7. La Fondazione ha l'obbligo di non svolgere attività diverse da quelle sopraindicate o tassativamente indicate dalla normativa sulle ONLUS, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
8. La Fondazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.
9. Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'Ente sono disciplinati da appositi regolamenti esecutivi approvati da parte del Consiglio di Amministrazione e, se previsto, trasmessi all'Autorità di Controllo.

Art. 3
-Patrimonio-

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili quali risultanti dall'inventario redatto in data 06.10.2003 , approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con deliberazione n. 173 del 23.10.2003 , e successive variazioni ed integrazioni.
2. Il patrimonio potrà essere incrementato con:
 - acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;
 - sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
 - contributi a destinazione vincolata.
3. E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio .

Art. 4
-Mezzi finanziari-

- 1) La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:
 - a) rendite patrimoniali;
 - b) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
 - c) proventi, lasciti, donazioni, sussidi non destinati ad incrementare il patrimonio;
 - d) rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni anche da attività connesse a quelle istituzionali;
 - e) contributi sostenitori a titolo volontario non destinati al patrimonio.
- 2) La Fondazione potrà altresì compiere qualsiasi operazione economica, commerciale, finanziaria, immobiliare e mobiliare atta od utile al conseguimento degli scopi statutari. Essa potrà pertanto assumere interessenze o quote di partecipazione in altre Fondazioni, Associazioni e Società italiane e straniere.
- 3) E' stabilito il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
- 4) La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
- 5) La Fondazione ha l'obbligo di redigere il bilancio annuale

Art. 5
-Organi-

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) Il Presidente
 - b) Il Consiglio di Amministrazione
 - c) L'Organo di tutela e promozione
 - d) Il Revisore dei Conti

Art. 6
-Presidente-

1. Il Presidente della Fondazione è eletto tra i componenti del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione.
 - La seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano di età.
 - La votazione è segreta ed avviene a maggioranza assoluta dei componenti.
 - Il Presidente della Fondazione dura in carica 3 anni a decorrere dalla data di insediamento e comunque fino all'approvazione del bilancio.
 - Il Vice Presidente è nominato dal Presidente tra i membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 7
-Compiti del Presidente-

1. Il Presidente della Fondazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.
2. Spetta al Presidente:
 - a) Nominare il Vice Presidente scegliendolo tra i membri del Consiglio di Amministrazione;
 - b) Determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
 - c) Convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
 - d) Curare l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione;
 - e) Sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;
 - f) Esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico della Fondazione;
 - g) Assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento della Fondazione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di 10 giorni dalla data di assunzione del provvedimento;
 - h) E' il Capo gerarchico di tutto il personale;
 - i) E' responsabile dell'organizzazione generale dell'Ente avvalendosi della collaborazione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

- l) Promuove e resiste alle liti con poteri di conciliare e , transigere tenuto conto delle indicazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - m) Assume determinazioni in ordine agli incarichi professionali ed alle revoche dei medesimi deliberate dal Consiglio di Amministrazione;
 - n) Sottoscrive convenzioni con altri Enti pubblici e privati sulla base delle direttive del Consiglio di Amministrazione.
3. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.

Art. 8

-Consiglio di Amministrazione-

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri che durano in carica tre anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo e sono rieleggibili.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dal Sindaco del Comune di Albino, quale rappresentante della collettività, di cui due con comprovata competenza in materia di assistenza sociale o sociosanitaria od in attività connesse. Allo scopo di mantenere l'originaria autonomia, autarchia e terzietà della Fondazione, e per esclusione di vincolo pubblico, le persone nominate sono incompatibili con la carica di Sindaco, Assessore, Consigliere Comunale o dipendente del Comune di Albino avente funzioni dirigenziali o apicali o di responsabilità gestionale. Sono altresì incompatibili il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado del Sindaco e degli Assessori Comunali di Albino.
3. La responsabilità del Comune di Albino si esaurisce col solo esercizio del predetto potere di nomina da esercitarsi entro i termini di legge. La elezione è da intendersi senza rappresentanza, designazione o vincolo di mandato.
4. Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente.

Art. 9

-Durata e rinnovo del Consiglio di Amministrazione-

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo precedente; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 10

-Decadenza e cessazione dei consiglieri-

1. In caso di dimissioni o decadenza di uno dei Consiglieri, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché si provveda alla sostituzione; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dall'incarico per altre cause.
2. I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.
3. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.
4. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica.

Art. 11

-Adunanze del Consiglio di Amministrazione-

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio nei termini previsti dalla vigente normativa; si raduna inoltre ogni qual volta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno 3 Consiglieri.
2. Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da far pervenire agli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.
3. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Art. 12

-Decisioni del Consiglio di Amministrazione-

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente.
2. Il Direttore Amministrativo dell'Ente provvede alla stesura ed alla registrazione delle decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento del Direttore Amministrativo tali operazioni saranno affidate ad un suo delegato scelto tra il personale amministrativo.
3. Le decisioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti: quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

4. Le decisioni relative alla variazione dello Statuto sono assunte alla presenza di almeno quattro consiglieri.
5. Nel caso di modifiche statutarie deve essere data comunicazione al Sindaco della Città di Albino entro 10 gg. dall'approvazione e lo stesso ne dà comunicazione al Consiglio Comunale.

Art. 13

-Compiti del Consiglio di Amministrazione-

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e gestione della Fondazione ed assume le proprie decisioni inerenti l'ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- a- elegge il Presidente con le modalità di cui sopra;
- b- provvede ad investire ed amministrare il patrimonio e le disponibilità nelle forme che riterrà maggiormente redditizie e sicure e, comunque, curando prioritariamente la conservazione ed il mantenimento del patrimonio;
- c- approva il bilancio;
- d- approva i regolamenti del personale, della gestione delle strutture e dei servizi, e sovrintende al funzionamento complessivo della Fondazione;
- e- assume, sospende, licenzia il personale in conformità alle disposizioni previste dai contratti di lavoro applicati ed al regolamento del personale;
- f- decide le convenzioni con Enti pubblici e privati;
- g- decide sui contratti di locazione, fornitura e somministrazione di servizi;
- h- decide sull'acquisto e l'alienazione di titoli ed immobili, sull'accettazione di donazioni, eredità e legati;
- i- decide l'importo delle rette e delle tariffe per l'erogazione dei servizi;
- j- nomina il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;
- k- sceglie la banca incaricata per il servizio di tesoreria;
- l- nomina eventuali consulenti determinandone le attribuzioni;

Art. 14

-Il Direttore Amministrativo-

Il Direttore Amministrativo è nominato dal Consiglio di Amministrazione. E' l'esecutore di tutte le norme, istruzioni e provvedimenti emanati dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione così come normato da apposito regolamento.

Art. 15

-Il Direttore Sanitario-

Il Direttore Sanitario è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Dirige le Strutture ai fini igienico-sanitari e ne risponde al Presidente così come normato da apposito regolamento.

Art. 16
-Organo di Tutela e Promozione-

L'Organo di Tutela e promozione è formato da componenti rappresentativi sia degli Organi fondanti che delle forze sociali presenti sul territorio ed espressione del forte attaccamento dei cittadini albinesi alla Fondazione ed è formato:

- Dal Parroco pro tempore della Parrocchia di Albino, o da un suo delegato, quale rappresentante del fondatore sac. Giovan Battista Signori;
- Da un rappresentante della famiglia Honegger;
- Da un rappresentante nominato dai sostenitori;
- Da due rappresentanti dei gruppi di volontariato socio assistenziale operanti nel territorio eletti tra i vari gruppi;
- Da due rappresentanti dei parenti degli ospiti.

I singoli nominativi vengono proposti dalle specifiche Associazioni o gruppi o famiglie e durano in carica 3 anni;

L'Organo di Tutela e Promozione conserva la sua validità anche in presenza di soli 3 membri.

Elegge al suo interno il Presidente dell'Organo di Tutela.

L'Organo di Tutela e Promozione ,attraverso il proprio Presidente, si confronterà almeno ogni sei mesi con il Consiglio di Amministrazione della Fondazione per coordinare iniziative ritenute utili al miglioramento dei servizi e al perseguimento degli scopi della Fondazione curando con attenzione la relazione tra la stessa e la cittadinanza albinese.

In particolare l'Organo di Tutela e Promozione ha come compiti:

- Lo stimolo di iniziative atte a promuovere e implementare le attività specifiche della Fondazione;
- La promozione della conoscenza delle attività svolte.

Art. 17

- Sostenitori-

Per essere ammessi in qualità di sostenitori si dovrà presentare domanda al Consiglio di Amministrazione che deciderà sull'accoglimento della stessa.

Art. 18

-Esercizio Finanziario-

L'esercizio finanziario della Fondazione vada dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno .

I limiti delle spese di gestione della Fondazione dovranno essere disciplinati nell'ambito del Regolamento della Fondazione.

Art. 19

-Revisore dei conti-

1. La vigilanza sulla gestione e il controllo sulla regolare amministrazione della Fondazione è affidata al Revisore dei Conti, il quale deve redigere una relazione relativa al bilancio consuntivo di ogni anno.
2. Il Revisore dei Conti è nominato dal Sindaco del Comune di Albino e deve essere scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Allo scopo di mantenere l'originaria autonomia, autarchia e terzietà della Fondazione, e per esclusione di vincolo pubblico, la persona nominata è incompatibile con la carica di Sindaco, Assessore, Consigliere Comunale o dipendente del Comune di Albino avente funzioni dirigenziali o apicali o di responsabilità gestionale. Sono altresì incompatibili il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado del Sindaco e degli Assessori Comunali di Albino.
3. La responsabilità del Comune di Albino si esaurisce col solo esercizio del predetto potere di nomina da esercitarsi entro i termini di legge. L'elezione è da intendersi senza rappresentanza, designazione o vincolo di mandato.
4. Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni e può essere riconfermato senza limiti di mandato.
5. Al Revisore dei Conti spetta un'indennità di carica fissata dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui all'art. 10, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n 460 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Il Revisore è soggetto alle revoche ed alla decadenza secondo le norme deontologiche dell'Ordine di appartenenza.

Art. 20

-Retribuzioni-

Il Compenso del Presidente sarà uguale a quello percepito dagli Assessori della Città di Albino a tempo pieno, il Vice Presidente avrà un compenso pari al 40% di quello del Presidente e i Membri del Consiglio di Amministrazione un compenso pari al 30% di quello del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce l'entità degli emolumenti per il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario, per il Revisore dei conti e per gli eventuali consulenti nominati in relazione alle mansioni ed agli incarichi svolti. Gli emolumenti degli organi amministrativi e di controllo non potranno essere superiori ai limiti stabiliti dalla normativa sulle ONLUS.

Art. 21

-Norme sull'estinzione-

La Fondazione è costituita senza limiti di tempo.
La Fondazione si può sciogliere nei casi previsti dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione, nell'eventualità di esaurimento dello scopo istituzionale, ha l'obbligo di provvedere nei termini di legge a trasformare lo scopo istituzionale della Fondazione sentito a tal proposito l'Amministrazione della Città di Albino.

Art. 22

-Norme sulla devoluzione del patrimonio-

- In caso di scioglimento per qualunque causa, La Fondazione, sentito il Sindaco della Città di Albino, ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale con sede legale e operativa nel Comune di Albino, o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della l. 23 dicembre 1996, n 662 salvo diversa destinazione imposta per legge.

Art. 23

Norme generali-

1. Per quanto non contemplato nel vigente Statuto si osservano le norme previste dall'ordinamento vigente.